

Rep.

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990, PER LE ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI

ART 1 - Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Comuni di Casalino e di Vinzaglio per le attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di Coordinamento dei primi Soccorsi che, ai sensi dell' art. 19 del D.L. 95/2012 e dell'art. 5 della L.R. n. 11/2012 e smi, rientrano tra le funzioni da gestire in modo associato da parte degli Enti di piccole dimensioni.

ART. 2 - Il presente Accordo muove dalle Delibere delle municipalità di Casalino e di Vinzaglio con cui sono stati rispettivamente approvati il Regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile ed il Piano comunale di Protezione Civile e dalla precedente DGC del Comune di Casalino n. 62 del 30.03.2018.

ART. 3 - L'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature e, fra le risorse disponibili, deve essere considerato anche il Volontariato.

ART. 4 - Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Casalino, di cui al Decreto sindacale n. 14 del 29.12.2011 e smi, formato interamente da volontari, è regolarmente iscritto:

- al Coordinamento provinciale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile dal 22.01.2013 (rif. lettera del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Novara prot. 3/2013 del 24.01.2013);
- nell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione (rif. nota Regione Piemonte, Settore Protezione Civile e A.I.B. prot. 12882 del 14.02.2012);
- nell'elenco nazionale delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile (rif. nota Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, prot. DPC/VOL 25427 del 10.04.2012) e smi.

ART. 5 - Il Comune di Vinzaglio non dispone al momento di alcun Gruppo Comunale di Protezione Civile, ma si impegna ad iscrivere nel proprio Bilancio di Previsione apposito capitolo di spesa, onde concorrere alle richieste di rimborso che, opportunamente documentate, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Casalino potrà richiedere, per il tramite del Comune di Casalino, individuato capofila del presente Accordo.

ART. 6 - In considerazione dell'entità e dell'articolazione della funzione di Protezione Civile di cui all'art. 1, i Comuni sottoscrittori del presente accordo si impegnano a mettere a disposizione il personale volontario ed i propri mezzi per i servizi riconducibili alle attività, nell'ambito delle due municipalità, di pianificazione di Protezione Civile e di Coordinamento dei primi Soccorsi.

ART. 7 - La gestione del servizio, oggetto del presente accordo, è coordinata dai Sindaci (o loro delegati) e demandata ai rispettivi Responsabili del Servizio Tecnico e/o di Polizia Locale. Le scelte di programmazione ed organizzative sono di competenza dei Sindaci (o delegati) dei rispettivi Comuni che daranno vita a forme di consultazione che si rendessero necessarie nel corso della gestione del servizio.

ART. 8 - Il presente accordo – redatto sotto forma di scrittura privata da sottoporre a registrazione in caso d'uso con oneri a carico del richiedente – decorre dalla data della sua sottoscrizione digitale ed avrà la durata di anni tre (3), con possibilità di rinnovo, qualora i Comuni non intendano individuare soluzioni organizzative diverse da quella stabilita con il presente accordo.

ART. 9 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle norme civili e speciali in materia.

Il Sindaco di Casalino
(F.to Geom. Alessandro MAZZA)

Il Sindaco di Granozzo con Monticello
(F.to Geom. Giuseppe OLIVERO)